



Consiglio regionale

Bilancio di previsione finanziario 2023-2025

Art. 1

(Stato di previsione delle Entrate)

1. Sono approvati i totali generali dell'entrata del bilancio di competenza 2023-2025 per l'importo di euro 4.667.678.574,25 per l'esercizio finanziario 2023, di euro 4.618.719.049,60 per l'esercizio finanziario 2024 e di euro 4.606.282.108,75 per l'esercizio finanziario 2025.
2. È approvato in euro 7.743.157.297,17 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2023, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di euro 479.540.054,33 stimata al 1° gennaio 2023.

Art. 2

(Stato di previsione delle Spese)

1. Sono approvati i totali generali della spesa del bilancio di competenza 2023-2025 per l'importo di euro 4.667.678.574,25 per l'esercizio finanziario 2023, di euro 4.618.719.049,60 per l'esercizio finanziario 2024 e di euro 4.606.282.108,75 per l'esercizio finanziario 2025.
2. È approvato in euro 7.196.900.137,93 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2023.

Art. 3

(Bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2023 - 2025)

1. Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i., il Bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2023-2025 si compone dei seguenti prospetti:
 - a) prospetto relativo al bilancio di previsione 2023-2025 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (unità di voto);
 - b) prospetto relativo al bilancio di previsione 2023-2025 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi (unità di voto) e titoli;
 - c) prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli del bilancio di previsione 2023-2025;
 - d) prospetto recante il riepilogo generale delle spese per titoli del bilancio di previsione 2023-2025;
 - e) prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni del bilancio di previsione 2023-2025;
 - f) quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese;
 - g) prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio;
 - h) prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;

- i) prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;
 - l) prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - m) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - n) allegato a/1 risultato di amministrazione quote accantonate; allegato a/2 risultato di amministrazione quote vincolate; allegato a/3 risultato di amministrazione quote destinate;
 - o) elenco concernente le spese obbligatorie;
 - p) elenco concernente spese impreviste.
 - q) Nota integrativa comprensiva della Nota informativa inerente gli oneri e impegni finanziari stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
 - r) Deliberazione del Consiglio regionale n. 73/1 del 27 settembre 2022, recante "Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015. Determinazioni in ordine al nuovo piano di rientro ex art. 1, commi 779 e seguenti, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 235/2021, della Delibera della Corte dei Conti n. 76/PARI/2022 e della intervenuta approvazione con Legge Regionale dei Rendiconti della Gestione per gli esercizi dal 2016 al 2020" di approvazione della DGR n. 475/C del 12 agosto 2022.
2. Costituiscono ulteriori allegati al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025:
- a) l'elaborato concernente l'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio Sanitario regionale in attuazione delle disposizioni dell'articolo 20 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i..
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione di cui al comma 1, approva, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:
- a) il "Documento Tecnico di Accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie (entrata) e in missioni, programmi e macroaggregati (spesa);
 - b) il Bilancio Finanziario Gestionale (B.F.G.), ripartito in capitoli. Al Bilancio finanziario gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Con il B.F.G. sono assegnate ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese e sono, altresì, definiti gli obiettivi relativi al conseguimento delle risorse in entrata iscritte in bilancio.

Art. 4 (Residui attivi)

1. Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2022, dei quali si autorizza il riporto nel Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2023, è pari ad euro 2.768.820.648,99.

Art. 5
(Residui passivi)

1. Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2022, dei quali si autorizza il riporto nel Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2023, è pari ad euro 2.576.598.923,41.

Art. 6
(Autorizzazione per accertamenti e riscossioni)

1. Ai sensi dell'articolo 39 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., sono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle entrate, così come risultanti nello stato di previsione per ciascuna unità di voto (tipologie).

Art. 7
(Autorizzazione per impegni e pagamenti)

1. Ai sensi dell'articolo 39 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti di competenza e di cassa per ciascuna unità di voto (programmi).

Art. 8
(Risultato di amministrazione presunto)

1. In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo piano di rientro del disavanzo 2014 e 2015 adottato - a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 235/2021, della Deliberazione/Ordinanza della Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo della Corte dei Conti n. 76/PARI/2022 del 29 marzo 2022, di non parifica dei Rendiconti della Gestione 2016/2020 ed infine dell'approvazione con legge regionale dei Rendiconti in questione - con DGR n. 475/C del 12 agosto 2022 ed approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 73/1 del 27 settembre 2022, in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 779, 780 e 782, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2018-2020), nello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025 è iscritta una quota del disavanzo di amministrazione determinata come di seguito:
 - a) euro 6.235.304,72 quale quota annuale dell'ammortamento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 691, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), per il solo esercizio 2023;
 - b) euro 4.404.075,67 quale quota annuale dell'ammortamento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 779, dell'articolo 1, della l. 205/2017;
 - c) euro 4.674.100,30 nell'esercizio 2024 quale quota di ripiano del disavanzo derivante dall'anticipazione di liquidità;
 - d) euro 4.747.204,45 nell'esercizio 2025 quale quota di ripiano del disavanzo derivante dall'anticipazione di liquidità.

Art. 9

(Fondo di Riserva per le Spese Obbligatorie)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., nello stato di previsione del Titolo I della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, è autorizzata l'iscrizione del Fondo di Riserva per le Spese Obbligatorie per un importo pari ad euro 2.590.824,00 per l'esercizio finanziario 2023, di euro 2.590.824,00 per l'esercizio finanziario 2024 e di euro 2.590.824,00 per l'esercizio finanziario 2025.
2. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., con propria determinazione il Dirigente del Servizio Bilancio dispone il prelevamento di somme dal Fondo di Riserva per le Spese Obbligatorie e la contestuale iscrizione nei capitoli di bilancio inclusi nello specifico elenco.

Art. 10

(Fondo di Riserva per le Spese Impreviste)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., nello stato di previsione del Titolo I della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, è autorizzata l'iscrizione del Fondo di Riserva per le Spese Impreviste per un importo pari ad euro 21.584,66 per l'esercizio finanziario 2023, di euro 21.584,66 per l'esercizio finanziario 2024 e di euro 21.584,66 per l'esercizio finanziario 2025.
2. I prelevamenti dal Fondo di Riserva per le Spese Impreviste sono disposti mediante deliberazione della Giunta regionale.

Art. 11

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera c), del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., nello stato di previsione della spesa del Titolo 1, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, è autorizzata nell'anno 2023 l'iscrizione del Fondo di Riserva di Cassa, per un importo di euro 150.000.000,00.
2. I prelevamenti dal Fondo di cui al comma 1 sono disposti, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., con determinazione del Dirigente del Servizio Bilancio-Ragioneria.

Art. 12

(Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)

1. Ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. ed in applicazione del principio contabile generale ed applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli Allegati 1 e 4/2 al medesimo decreto, nell'ambito della Missione 20, Programma 02, del Titolo 1, nello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento relativo al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità - parte corrente - per un importo pari ad euro 2.239.645,87 per l'esercizio finanziario 2023, ad euro 2.239.645,87 per l'esercizio finanziario 2024 e ad euro 2.239.645,87 per l'esercizio finanziario 2025.

Art. 13

(Spese per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio arretrati)

1. Nell'ambito della Missione 01, Programma 11, del Titolo 1, nello stato di previsione della spesa è iscritto lo stanziamento finalizzato al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio arretrati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., per un importo pari ad euro 2.229.035,34 per l'esercizio finanziario 2023, ad euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2024 e ad euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2025.

Art. 14

(Fondo Rischi da Contenzioso)

1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., nell'ambito della Missione 20, Programma 03, del Titolo 1, nello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione del Fondo Rischi da Contenzioso per la copertura delle passività potenziali derivate da contenzioso in atto per un importo pari ad euro 3.672.214,89 per l'esercizio finanziario 2023, ad euro 4.692.408,00 per l'esercizio finanziario 2024 e ad euro 4.410.965,89 per l'esercizio finanziario 2025.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità regionale, i prelevamenti dal Fondo di cui al comma 1 sono disposti dalla Giunta regionale, mediante deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio.

Art. 15

(Fondo per Perdite degli Organismi Partecipati)

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 550-552, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)), così come modificati dall'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 s.m.i., nell'ambito di Missione 20, Programma 03, Titolo 1, della spesa, è iscritto il Fondo Ricapitalizzazione Società ed Enti partecipati, con uno stanziamento di competenza pari ad euro 100.000,00 per ciascuno dei tre esercizi finanziari.

Art. 16

(Anticipazioni di Tesoreria)

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 69 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., nell'ambito di Titolo 7, Tipologia 100, dello stato di previsione dell'entrata e nell'ambito di Missione 60, Programma 01, dello stato di previsione della spesa, non sono autorizzate iscrizioni di somme per contrarre anticipazioni di cassa.

Art. 17

(Autonomia del Consiglio regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 67 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., nell'ambito di Missione 01, Programma 01, Titolo 1 della spesa, è previsto uno stanziamento di euro 27.176.678,75 per l'annualità 2023, di euro 27.391.970,77 per l'annualità 2024 e di euro 26.932.492,77 per l'annualità 2025 e nella Missione 01, Programma 12, Titolo 2 della spesa, è previsto

uno stanziamento in conto capitale di euro 1.007.500,00 per l'annualità 2023 e di euro 150.000,00 per le annualità 2024 e 2025.

2. Ai sensi dell'articolo 3-bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio Regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) e s.m.i., è approvato il Bilancio di previsione del Consiglio regionale - triennio 2023-2025, di cui al verbale consiliare 76/1 del 29 novembre 2022, allegato alla presente legge.

Art. 18
(Variazioni al bilancio)

1. Il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio, autorizzate ai sensi dell'articolo 51 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i..
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità regionale, ai sensi del medesimo articolo 51, comma 3, del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, sono autorizzate le variazioni del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale.
3. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità regionale, le variazioni previste dall'articolo 51, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., sono autorizzate dai dirigenti del Dipartimento Risorse individuati con apposito atto di Giunta regionale.
4. Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio sono pubblicati nella sezione dedicata ai bilanci del sito internet della Regione.

Art. 19
(Variazioni al bilancio derivanti dalla promulgazione e pubblicazione di leggi regionali)

1. Nelle more della modifica alla legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e dell'adozione del regolamento di contabilità regionale di cui all'articolo 51, comma 3, del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., le variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Regionale che conseguono alle disposizioni di leggi regionali sono adottate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, di norma, entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale, il Servizio competente in materia di bilancio, su richiesta del Dipartimento competente per materia all'attuazione della legge, adotta e presenta alla Giunta regionale la proposta di variazione di cui al comma 1.
3. La richiesta di cui al comma 2 è trasmessa al Servizio competente in materia di bilancio nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione della legge regionale.
4. Nel caso di oggettiva impossibilità a provvedere nei termini stabiliti dai commi 2 e 3, il Servizio Bilancio e il Dipartimento competente di cui al comma 2 comunicano al Direttore generale i motivi ostativi, ai fini della successiva informativa al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio regionale.
5. La Direzione generale della Regione, tenuto conto delle criticità rilevate nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, può proporre alla Giunta regionale l'adozione di direttive generali volte a promuovere la semplificazione delle procedure amministrative. Le predette direttive generali sono approvate sentita la Commissione consiliare competente in materia di Bilancio.

Art. 20

(Annullamento dei diritti di credito)

1. La Giunta regionale è autorizzata, individuandone le condizioni e le modalità, a disporre l'annullamento dei diritti di credito vantati quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell'entrata stessa.
2. Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in euro 30,00.

Art. 21

(Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione)

1. I bilanci relativi a Enti, Agenzie ed altri Organismi dipendenti dalla Regione sono approvati, previo parere favorevole del Dipartimento competente per materia, con proposta del medesimo Dipartimento, mediante provvedimento della Giunta regionale.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono inviati, a titolo informativo, alla Commissione di Vigilanza del Consiglio regionale.

Art. 22

(Avvio procedura affidamento Servizio Responsabile Protezione Dati)

1. Al fine di consentire l'avvio della procedura per l'affidamento del Servizio di Responsabile della Protezione Dati (DPO - Data Protection Officer) agli stanziamenti di competenza delle annualità 2023-2025 del Bilancio di previsione 2023-2025 del capitolo di spese 11110/1 "Spese per la tutela della privacy, sicurezza dei dati, GDPR – Reg. UE 679/2016" PDC 1.03.02.11 sono apportate le seguenti variazioni:
 - a) lo stanziamento di competenza dell'esercizio 2023 è incrementato di euro 20.000,00;
 - b) lo stanziamento di competenza dell'esercizio 2024 è incrementato di euro 30.000,00;
 - c) lo stanziamento di competenza dell'esercizio 2025 è incrementato di euro 30.000,00;
2. Al finanziamento delle maggiori spese di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo sulle annualità 2023-2025 del capitolo di spesa 321821/2 PDC 1.09.02.01.000 recante "Rimborsi effettuati per qualsiasi causa afferente a quote di tributi o pene pecuniarie".

Art. 23

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 80/6 del 30.12.2022, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE